



**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere (Relatore)
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott.ssa Rossana De Corato	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

**nell'adunanza in camera di consiglio del 24 ottobre 2017**

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la nota, prot. n. 6982 del 26 aprile 2017, con la quale il sindaco del Comune di Valmorea ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 nell'ambito delle funzioni consultive attribuite alle Sezioni regionali di questa Corte;

vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere del sindaco del comune sopra citato;

udito il relatore dott. Luigi Burti

## **PREMESSO IN FATTO**

Il Sindaco del Comune di Valmorea (CO), mediante nota del 27 settembre 2017 prot. n. 5291, prot. parere n. 95/2017, dopo aver ricordato che l'ente che rappresenta si è avvalso di una convenzione con altri comuni limitrofi per il servizio di assistenza sociale, riferisce che dal primo ottobre u.s. le prestazioni dell'assistente sociale saranno garantite da una persona "inviata dalla locale Azienda Speciale Consortile Consorzio Servizi Sociali dell'Olgiatese" di cui il comune fa parte e con la quale sarà stipulata una convenzione, con la fatturazione mensile, da parte dell'Azienda, per la prestazione resa dall'assistente sociale. Tanto esposto, chiede se la spesa sostenuta per l'assistente quando l'ente era convenzionato con i comuni limitrofi "conteggiata tra le spese di personale in quanto ricompresa nella voce trasferimenti ad altri enti, possa o debba essere, con il nuovo accordo, considerata prestazione di servizi e quindi non più compresa tra le spese del personale".

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri normativi derivanti dalla natura della funzione consultiva.

La richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., atteso che il sindaco riveste il ruolo di rappresentante dell'ente locale.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che la stessa può ritenersi parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, posto che il quesito proposto attiene all'interpretazione di disposizioni normative dettate dal legislatore nazionale in funzione di coordinamento della finanza pubblica, volte peraltro a disciplinare una materia, quella dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione, che rientra senz'altro nella nozione di "contabilità pubblica" strumentale all'esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (cfr. deliberazioni n. 5/AUT/2006 della Sezione delle Autonomie e n. 54/CONTR/10 delle Sezioni Riunite in sede di controllo).

Per i suddetti motivi, la presente richiesta di parere è conforme ai requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità e può essere esaminata nel merito.

## **MERITO**

Occorre dapprima evidenziare che il riscontro al quesito, nel caso che ci occupa, riguarda soltanto la corretta classificazione della spesa dal punto di vista economico, impregiudicate le altre valutazioni che, per espressa disposizione di legge, concorrono comunque all'individuazione del tetto di spesa che si riferisce al personale. L'estrema sinteticità del quesito è diretto a conoscere la natura giuridica della spesa e quindi la sua corretta qualificazione.

Non è revocabile in dubbio che la prestazione resa dall'Azienda speciale consortile per il servizio di assistenza sociale, in virtù di una convenzione stipulata tra il comune e l'azienda stessa e che viene compensato ("fatturato") mensilmente, non è suscettibile tra le spese di personale.

Infatti, nella definizione contenuta nel piano dei conti integrato, di cui all'art 4 comma 7 bis del Decreto legislativo n. 118 /2011, sono comprese tra le spese del personale quelle relative alla retribuzione dei dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, con i conseguenti contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente, il compenso per lavoro straordinario e i compensi speciali (cfr. le voci di riferimento); mentre la fatturazione prevista per il pagamento del servizio reso nei termini di cui al quesito non è compresa tra i costi per il personale.

Tuttavia, ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 1, comma 557-*bis*, della legge n. 296 del 2006, la spesa sostenuta dall'Azienda speciale consortile, per l'unità di personale in discorso, va considerata dall'amministrazione comunale in proporzione alla partecipazione all'Azienda speciale consortile stessa, ai fini del rispetto del limite previsto dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

**P.Q.M.**

nelle considerazioni che precedono è reso il parere della Sezione.

Il Magistrato Relatore  
(Dott. Luigi Burti)

Il Presidente  
(Dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria  
il 26 ottobre 2017  
Il Direttore della Segreteria  
(Dott.ssa Daniela Parisini)